



**COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE**  
(Provincia di Piacenza)

**Regolamento del verde  
pubblico e privato**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 04 aprile 2024

# INDICE

## CAPITOLO I\_ INTRODUZIONE

### TITOLO I: PRINCIPI E DEFINIZIONI

Articolo 1 – Principi e finalità .....	pag.4
Articolo 2 – Tipologie di verde urbano – Ambito di applicazione.....	pag.4
Articolo 3 – Definizioni .....	pag.6

## CAPITOLO II\_VERDE PUBBLICO

### TITOLO I: COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, ATTIVITA' DI SUPPORTO

Articolo 4 – Il cittadino, le associazioni e gli organismi di consultazione .....	pag.7
Articolo 5 – Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde .....	pag.7
Articolo 6 – Attività di supporto: affidamento e adozione di aree verdi.....	pag.8

### TITOLO II: TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Articolo 7 – Regolamentazione uso e fruizione degli spazi verdi pubblici.....	pag.8
Articolo 8 – Divieti e obblighi specifici nelle aree verdi pubbliche .....	pag.9
Articolo 9 – Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree pubbliche .....	pag.10

### TITOLO III: TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE

Articolo 10 – Interventi sulle alberature pubbliche.....	pag.11
Articolo 11 – Abbattimenti e potature.....	pag.11
Articolo 12 – Messa a dimora nuove alberature .....	pag.12
Articolo 13 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.....	pag.12
Articolo 14 – Distanze da confini, strade pubbliche, impianti aerei e sotterranei .....	pag.12
Articolo 15 – Danneggiamenti alle alberature pubbliche .....	pag.13
Articolo 16 – Difesa fitosanitaria .....	pag.14
Articolo 17 – Salvaguardia fitosanitaria.....	pag.16

### TITOLO IV: PROGETTAZIONE NUOVE ARREE A VERDE PUBBLICO

Articolo 18 – Criteri progettuali.....	pag.16
--	--------

## CAPITOLO III\_VERDE PRIVATO

### TITOLO I: AREE VERDI PRIVATE

Articolo 19 – Disciplina delle aree verdi private .....	pag.18
Articolo 20 – Condizioni per l'abbattimento.....	pag.19
Articolo 21 – Messa a dimora di nuove alberature in sostituzione di quelle abbattute.....	pag.20
Articolo 22 – Analisi della stabilità degli alberi .....	pag.20
Articolo 23 – Tutela delle alberature negli interventi edilizi privati .....	pag.20
Articolo 24 – Pulizia e manutenzione di lotti inedificati, aree incolte, aree cortilizie e giardini.....	pag.21

### TITOLO II: DISPOSIZIONI PER LE ZONE EXTRAURBANE

Articolo 25 – Tutela degli elementi e del sistema del paesaggio.....	pag.21
Articolo 26 – Tutela di fossi e corsi d'acqua minori.....	pag.21
Articolo 27 – Salvaguardia delle siepi dei filari alberati .....	pag.22
Articolo 28 – Verde spondale .....	pag.22

## **CAPITOLO IV\_VIGILANZA E SANZIONI**

### **TITOLO I: SANZIONI**

Articolo 29 – Vigilanza .....	pag.23
Articolo 30 – Determinazione dell'importo delle sanzioni.....	pag.23
Articolo 31 – Sanzioni amministrative.....	pag.23
Articolo 32 – Sanzioni accessorie .....	pag.24
Articolo 33 – Altri regolamenti comunali .....	pag.24

### **ALLEGATI**

Allegato A – Alberi di interesse comunale e pregio regionale e circonferenze minime per criterio dimensionale .....	pag.25
Allegato B – Alberi e arbusti autoctoni consigliati.....	pag.30

# CAPITOLO I - INTRODUZIONE

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### ART. 1 - PRINCIPI E FINALITA'

1. Il verde è uno degli elementi di pregio di una struttura urbana e svolge importanti funzioni eco sistemiche, (tra cui si citano la mitigazione degli eccessi climatici, il miglioramento della qualità dell'aria e l'attenuazione dei rumori, la protezione idrogeologica, la tutela della biodiversità locale, la perseverazione della permeabilità del suolo, ecc.) estetiche, ricreative, di svago e di riposo, igienico-sanitarie, sociali e storico-culturali. Le funzioni del verde urbano sono svolte efficacemente solo grazie ad una continua cura e manutenzione che deve riguardare sia la vegetazione (alberi, siepi e cespugli, prati), sia gli arredi ed eventuali manufatti presenti (fontanelle, vialetti, panchine, giochi, attrezzature ginniche, illuminazione, ecc.).

2. Il Comune di Borgonovo Val Tidone, in conformità ai principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione, riconosce l'importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene da tutelare e conservare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro. Sono infatti riconosciute le molteplici funzioni esercitate dalle infrastrutture verdi urbane, a vantaggio della qualità ambientale (depurazione delle acque e dell'aria, rigenerazione del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la fauna e di tutela della varietà biologica del territorio).

3. Le norme contenute nel presente Regolamento sono relative alle modalità di impianto, manutenzione e tutela di aree verdi esistenti, ai criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, alla tutela di parchi e giardini pubblici, alle aree di pregio ambientale – storico – paesaggistico quali le aree agricole non interessate dalle coltivazioni, nonché i canali e i fossi.

4. La gestione e la progettazione delle aree verdi, ed i collegati interventi di manutenzione, o più in generale tutti gli altri interventi che interessano aree verdi o alberate, devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente sul territorio comunale e in conformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

### ART. 2 - TIPOLOGIE DI VERDE URBANO - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Con il presente Regolamento il Comune di Borgonovo V.T. intende disciplinare, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano sia pubblico che privato. Il presente Regolamento si applica quindi, con le indicazioni illustrate nei vari capitoli, sia alle aree verdi di proprietà del Comune sia alle aree private presenti nel territorio comunale.

2. Nell'insieme delle aree a verde e degli elementi vegetazionali presenti vengono distinti:

**Verde pubblico:** tutti i parchi, giardini, aree verdi, giardini scolastici, aiuole, filari, singole alberature, cespugli, siepi e arbusti posti su proprietà comunale, nonché le aree di proprietà di altri enti o di proprietà privata soggette ad uso pubblico, inclusi nel territorio urbanizzato, nonché le aree del territorio da urbanizzare dopo l'avvenuta presentazione del progetto per le opere di urbanizzazione.

**Verde privato:** tutti i parchi, giardini, aree verdi, aiuole, arbusti, siepi, singole alberature, filari e superfici alberate di proprietà privata, inclusi nel territorio urbanizzato, nonché le aree del territorio da urbanizzare dopo l'avvenuta presentazione del progetto attuativo.

**3.** Sono oggetto del presente Regolamento le aree e le piante del patrimonio così come definito al precedente punto. In particolare, il presente Regolamento trova applicazione agli spazi verdi o alberature di seguito elencati:

- a) parchi e giardini pubblici e privati, anche di interesse storico;
- b) alberi pubblici di qualsiasi dimensione;
- c) alberi privati aventi una circonferenza del tronco superiore a 80 cm (25,48 cm di diametro) misurata a 1 metro dal suolo. Gli alberi privati formati da più tronchi sono sottoposti a tutela quando la somma delle circonferenze dei singoli tronchi è di almeno 1 metro;
- d) lotti liberi inedificati interni al territorio urbanizzato;
- e) alberi di pregio comunale;
- f) siepi e filari alberati;
- g) vegetazione spontanea dei corridoi ecologici dei corsi d'acqua e delle aree demaniali dei torrenti e dei loro affluenti;
- h) fasce e sponde fluviali.

**4.** Sono esclusi dal presente Regolamento:

- a) le piantagioni da reddito di alberi da frutta, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico (es: filari di gelsi);
- b) le coltivazioni specializzate per l'arboricoltura da legno (da reddito da legno);
- c) le attività florovivaistiche;
- d) le formazioni di robinia e/o di bosco ceduo misto destinate all'approvvigionamento di legna da ardere o di biomassa;
- e) le siepi di confine tra proprietà private;
- f) gli interventi sulle alberature che rappresentano ostacolo o impedimento al mantenimento in sicurezza delle infrastrutture di pubblica utilità, inclusi quelli riconducibili al quadro prescrittivo del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.);
- g) le zone tutelate da norme di rango sovraordinato (regionali e nazionali), relative alle aree protette;
- h) gli interventi sulle alberature che possano considerarsi coltivazioni in atto o a fine ciclo nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola;
- i) gli interventi volti al mantenimento dell'efficienza idraulica delle reti di scolo, di regimazione delle acque e di irrigazione, fossi, canali e rii, comprese le fasce fluviali (ripe e sponde direttamente interessate dal deflusso delle acque);
- j) gli interventi legati alla sistemazione e al consolidamento di versanti e pendii in frana.

### ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

**Alberi a foglia caduca:** alberi che perdono completamente il fogliame nel periodo invernale entrando in una fase di riposo vegetativo.

**Latifoglie:** specie arboree caducifoglie o sempreverdi provvisti di foglie a lamina.

**Conifere aghifoglie:** conifere con foglie aghiformi, tipo cedri, abeti, pini, cipressi, larici ecc.

**Area di rispetto dell'albero:** superficie individuata dalla proiezione a terra della chioma dell'albero.

**Capitozzatura:** è il taglio indiscriminato del fusto delle branche primarie o di grossi rami dell'albero, senza rispettare il taglio di ritorno e l'organografia della chioma delle specie oggetto di taglio.

**Collare del ramo:** l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede dell'innaturale difesa della pianta, deputato a produrre tessuto di reazione per chiudere le ferite di taglio di potature.

**Colletto dell'albero:** zona di transizione tra il fusto e la radice dell'albero.

**Filari di alberi campestri:** alberi disposti in filare, tipici nei paesaggi agrari della pianura padana, disposti in asse ai campi coltivati, lungo le strade campestri o i fossati, utilizzati un tempo come tutori vivi della vite, per produzione di attrezzi e paleria, per l'alimentazione del baco da seta (gelsi), per l'individuazione e delimitazione e dei confini fondiari (pioppi, aceri campestri, olmi e querce).

**Manutenzione Ordinaria:** l'insieme delle azioni da porre in atto al fine di mantenere la vitalità, il decoro e le funzionalità delle aree verdi e di tutte le loro componenti.

**Manutenzione Straordinaria:** ogni azione posta in atto tendente a migliorare la qualità e la funzionalità delle aree stesse, attraverso la sostituzione o ristrutturazione di parti consistenti delle componenti stesse.

**Potatura:** intervento di contenimento della chioma eseguito nel rispetto dell'integrità strutturale e fisiologica dell'albero.

**Potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno:** raccorciamento di ogni singolo ramo eseguito subito al di sopra di una ramificazione portante gemme che funga da nuova cima, evitando il rilascio di monconi di ramo.

**Potatura di rimonda:** taglio dei rami secchi, danneggiati o ammalorati, presenti nella chioma dell'albero.

**Ristrutturazione o Rifacimento:** la sostituzione, in toto od in parte consistente, delle varie componenti delle aree verdi anche modificandone la qualità, il tipo, la forma o il disegno al fine di migliorarne la fruibilità o per adeguarne la struttura a nuove funzioni eventualmente individuate per l'area stessa.

**Siepi e macchie miste spontanee:** formazioni vegetali libere presenti nelle aree rurali formate da specie arbustive autoctone e/o naturalizzate.

**Siepi di confine:** siepi delimitanti i confini di proprietà, generalmente costituite da specie sempreverdi, sia arbustive che arboree, idonee alla formazione di schermature e alla potatura frequente.

**Specie autoctone:** specie botaniche originarie di una determinata regione geografica, nel caso specifico la Pianura Padana.

**Responsabile di cantiere per la tutela della vegetazione:** per specifiche competenze attribuite per legge in via esclusiva sono abilitati all'esecuzione di redazioni di piani agronomici, fitosanitari e atti fitoiatrici solo i dottori agronomi, i dottori forestali, i periti agrari, abilitati all'esercizio della libera professione ivi incluse figure tecniche interne all'Ente in possesso di tali requisiti.

**Perizia biomeccanica:** valutazione delle condizioni vegetazionali, fitosanitarie, meccaniche di un soggetto arboreo condotta secondo il metodo V.T.A. (Visual Tree Assesment) protocollo internazionale I.S.A., come definito ed approvato dalla Società Italiana di Arboricoltura. Le indagini saranno integrate con rilievi strumentali a giudizio del tecnico valutatore.

**Professionista abilitato:** tutti i professionisti iscritti ai rispettivi Albi Ordini o Collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione per competenze specifiche riconosciute dai rispettivi Ordinamenti Professionali ivi incluse figure tecniche interne all'Ente in possesso di tali requisiti.

**Professionista abilitato all'esecuzione di perizie biomeccaniche in arboricoltura:** per specifiche competenze attribuite per legge in via esclusiva sono abilitati all'esecuzione di perizie biomeccaniche solo i dottori agronomi, i dottori forestali, i periti agrari, abilitati all'esercizio della libera professione ivi incluse figure tecniche interne all'Ente in possesso di tali requisiti.

**Alberi tutelati:** alberi di pregio regionale individuati ai sensi della Legge regionale n. 2/77 e Legge 10/2013 art. 7 (così detti alberi monumentali); alberi radicati in aree sottoposte a vincolo di tutela della Parte II del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; alberi individuati nella strumentazione urbanistica.

**Alberi ad alto fusto:** alberi il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili.

## **CAPITOLO II - VERDE PUBBLICO**

### **TITOLO I - COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, ATTIVITA' DI SUPPORTO**

#### **ART. 4 - IL CITTADINO, LE ASSOCIAZIONI E GLI ORGANISMI DI CONSULTAZIONE**

1. Il cittadino, le Associazioni e gli organismi di consultazione, facendosi portatore dei contenuti del presente Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela e rispetto dell'ambiente nonché del presente Regolamento.
2. Il Comune di Borgonovo V.T. al fine di sensibilizzare i cittadini e, in particolare, i giovani al rispetto del verde può promuovere iniziative di educazione ed informazione e forme di partecipazione (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione.

#### **ART. 5 - SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE**

1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
2. Sono riconosciute, come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde, anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. A tal fine l'Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione straordinaria, risanamento, nuova progettazione, ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere.
3. L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.

## **ART. 6 - ATTIVITA' DI SUPPORTO: AFFIDAMENTO E ADOZIONE DI AREE VERDI**

1. Allo scopo di coinvolgere e regolamentare la partecipazione diretta di singoli privati o associazioni alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale individua quali modalità di coinvolgimento del privato l' "*affidamento*" e l' "*adozione*".
2. Attraverso procedure conformi alle normative vigenti che rispettino i principi di imparzialità e trasparenza, sarà concessa, a persone fisiche o giuridiche in possesso di accertata capacità, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
3. Con il termine "*affidamento*" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato e gratuita, previa comunicazione al Comune.
4. Con il termine "*adozione*" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti sostenitori, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo atto o altre forme di pubblicità da definirsi.
5. Tipologia e quantità di tali supporti pubblicitari saranno concordati tra Amministrazione Comunale esostenitore in funzione delle caratteristiche dell'area ove saranno collocati.
6. Gli interventi, che saranno realizzati sulle aree verdi oggetto di affidamento o adozione, saranno autorizzati dall'Amministrazione e svolti in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento, concordati nelle modalità operative con l'Ufficio Tecnico e sotto la sorveglianza di quest'ultimo.
7. Nell'ottica della sensibilizzazione e promozione della cultura del verde espressa nel precedente articolo, l'Amministrazione promuove iniziative volte all'illustrazione e divulgazione di buone pratiche di gestione rivolte agli affidatari.

## **TITOLO II - TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE**

### **ART. 7 - REGOLAMENTAZIONE USO E FRUIZIONE DEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI**

1. La salvaguardia delle aree verdi pubbliche è affidata al senso di responsabilità dei cittadini, che sono tenuti ad osservare le norme del presente Regolamento e le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza. In particolare, le norme del presente titolo perseguono il fine di promuovere la funzione culturale, sociale e ricreativa che il verde assolve.
2. A tutte le aree verdi pubbliche non recintate è dato libero accesso nell'arco delle ventiquattro ore, fatte salve diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale. Le aree verdi pubbliche recintate sono aperte secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

3. Il gioco è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Nelle aree attrezzate, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini, è vietato l'accesso ai cani. Le attrezzature pubbliche esistenti dovranno essere utilizzate in conformità al loro uso.

4. Le manifestazioni sportive e gli spettacoli, come anche l'installazione di strutture per finalità ludiche o per fiere e sagre cittadine, sono autorizzati negli spazi individuati, previa autorizzazione degli uffici competenti e nel rispetto delle prescrizioni fornite dagli stessi.

#### **ART. 8 - DIVIETI E OBBLIGHI SPECIFICI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE**

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

2. In tutte le aree verdi pubbliche non sono ammessi comportamenti che compromettano la fruizione e la conservazione della vegetazione esistente. In particolare, è vietato:

- a) distruggere, danneggiare, tagliare, asportare e compromettere in qualunque modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, frutti compresi;
- b) impiantare alberi o arbusti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione; rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
- c) effettuare, nelle aree di pertinenza delle alberature, ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile, fatta eccezione per i materiali pacciamanti biodegradabili, o impermeabilizzante nonché asporto di terriccio;
- d) compromettere gli apparati radicali con scavi di qualsiasi natura;
- e) inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- f) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- g) provocare danni a strutture e infrastrutture;
- h) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- i) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate, ove esistenti;
- j) l'uso di qualsiasi mezzo a motore, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Tecnico.

È obbligatorio inoltre:

- a) tenere i cani al guinzaglio o comunque, nelle aree di sgambamento libero, evitare che possano infastidire persone e animali;
- b) raccogliere le deiezioni animali solide;

c) spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia a leggi e regolamenti vigenti.

#### **ART. 9 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE PUBBLICHE**

1. Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici competenti in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione.

2. Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle alberature, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.

4. L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia o mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici o direttamente, avvalendosi del proprio personale qualificato.

5. Gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo e coordinamento dell'Ufficio Tecnico.

6. Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale oppure nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come da convenzione o concessione in corso, l'Ufficio Tecnico, in caso di inadempienze reiterate, può proporre la revoca della convenzione o della concessione in corso.

7. Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica che interessi aree verdi ed alberate, il Direttore dei Lavori (D.L.), per conto dell'Amministrazione, garantisce in merito alla corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione all'Ufficio Tecnico che, effettuati gli opportuni controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.

8. Gli abbattimenti di alberature di grande rilevanza ricadenti sul territorio comunale effettuati dai gestori di servizi (acquedotto, energia elettrica, gas...), seppur nell'ambito di interventi di pubblica utilità, devono essere sempre autorizzati secondo la procedura di cui all'art. 11 del Titolo III e devono tendere al contenimento degli abbattimenti preservando il maggior numero possibile di alberature.

9. Qualora i lavori colturali previsti dal presente articolo non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dall'Amministrazione Comunale, all'impresa esecutrice dei lavori sarà comminata la

sanzione amministrativa prevista, fermo restando l'obbligo di provvedere nuovamente all'esecuzione dei lavori, ove necessario.

**10.** I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica e gli altri gestori del verde di uso collettivo (cimiteri, scuole, impianti sportivi, ecc.) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi e del patrimonio arboreo in loro custodia, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento.

**11.** E' necessaria la programmazione del rinnovo progressivo delle alberature in fase di irreversibile degrado o invecchiamento al fine di evitare il reale e progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati e la inevitabile perdita di valenza ornamentale.

### **TITOLO III - TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE**

#### **ART. 10 - INTERVENTI SULLE ALBERATURE PUBBLICHE**

**1.** È vietato ogni intervento, attività o azione non autorizzata sulle alberature pubbliche. Gli alberi pubblici sono tutelati a prescindere dalla dimensione del loro tronco. E' vietato ogni intervento, compresa la messa a dimora di nuove alberature attività o azione, non autorizzata, se non diversamente disposto in caso di eventi eccezionali dagli Uffici competenti.

**2.** Tutti gli interventi sulle alberature pubbliche sono eseguite direttamente dall'Ufficio Tecnico oppure attraverso l'affidamento del servizio di manutenzione a soggetti terzi. La manutenzione del patrimonio arboreo comunale può altresì essere affidata a soggetti che a vario titolo (affitto, comodato d'uso, concessione di gestione, ecc.) entrano in possesso di immobili di proprietà dell'Ente.

**3.** Le aziende incaricate direttamente dal Comune o dai concessionari a qualsiasi titolo di aree verdi di proprietà pubblica, come indicati nel comma 10 dell'art. 9 del presente regolamento, per effettuare interventi di manutenzione sulle alberature di proprietà comunali, devono dimostrare di essere in possesso degli attestati formativi specifici.

#### **ART. 11 - ABBATTIMENTI E POTATURE**

**1.** L'abbattimento e la potatura degli alberi di proprietà del Comune sono effettuati direttamente dall'Ufficio Tecnico. E' vietato ogni intervento, attività o azione sulle alberature pubbliche Comunali da parte di soggetti privati se non specificamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico.

**2.** L'abbattimento di alberature pubbliche presenti sul territorio comunale, anche su richiesta di privati, è consentito esclusivamente nei casi comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante favorevole dell'Ufficio Tecnico, come di seguito meglio specificato:

- a. per morte della pianta;
- b. per motivi di sicurezza statica;
- c. per grave patologia non altrimenti risolvibile;
- d. per deperienza;
- e. per decreti di Lotta Obbligatoria come normato dalla Legislazione Fitosanitaria Nazionale vigente;

- f. per motivi fitostatici non risolvibili;
  - g. per motivi di pubblica utilità documentati;
  - h. per danni causati dalle stesse alberature agli edifici privati.
- 3.** Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti in loco ove possibile, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili; in tal caso, sarà possibile effettuare la compensazione ambientale mediante messa a dimora in altre aree pubbliche su indicazione dell'Ufficio Tecnico. In ogni caso la quantità degli alberi da ripiantumare deve essere ricercata tra le specie autoctone consigliate (allegato B) e avere una capacità di assorbimento di inquinanti atmosferici equivalente a quella degli alberi abbattuti.
- 4.** La richiesta di abbattere alberature e/o siepi esistenti sul suolo pubblico (viali alberati, aree verdi ecc.) da parte di privati, motivata dall'esigenza di realizzare per esempio accessi carrai, accessi pedonali privi di barriere architettoniche, ecc. deve essere da questi documentata. L'abbattimento deve essere eseguito dai privati, previa autorizzazione del Comune stesso. Ogni esemplare abbattuto dovrà essere compensato da parte del privato con la piantumazione a proprie spese di uno o più alberature della stessa tipologia e dello stesso valore ambientale come spiegato al precedente punto 3, in aree verdi pubbliche indicate dal Comune.
- 5.** Fatti salvi i casi di particolare urgenza, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.
- 6.** Le potature devono essere effettuate rispettando per quanto possibile la ramificazione naturale, interessando branche e rami salvaguardando la successiva ripresa vegetativa. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

#### **ART. 12 MESSA A DIMORA NUOVE ALBERATURE**

- 1.** Gli alberi di alto fusto messi a dimora devono preferibilmente avere, a 1,30 m dal colletto, una circonferenza del tronco non inferiore a 19 cm (diametro minimo cm 6), provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica. In casi eccezionali (donazioni da privati o da altri enti, bandi pubblici ecc.) si potrà derogare alle limitazioni sopra descritte.

#### **ART. 13 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE**

- 1.** Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc). Il Responsabile di cantiere, sulla scorta del progetto esistente, dovrà attivarsi per predisporre un piano dei lavori a tutela della vegetazione esistente, prima dell'inizio dei lavori.

#### **ART. 14 - DISTANZE DA CONFINI, STRADE PUBBLICHE, IMPIANTI AEREI E SOTTERRANEI**

- 1.** Distanze dai confini per i nuovi impianti arborei: per le distanze dai confini di proprietà, fermi restando i minimi dettati dal Codice Civile, salvo patti contrari fra confinanti, o da specifiche leggi, dovranno essere osservate distanze che consentano di contenere l'area di rispetto delle alberature

nell'ambito della proprietà.

2. Distanze dalle strade pubbliche: per quanto riguarda l'ambito urbano, negli interventi di nuova realizzazione o di ristrutturazione di giardini pubblici in corrispondenza di incroci di strade prive di marciapiede, all'interno del triangolo definito dai confini di proprietà con lato di m 2 non potranno essere messi a dimora alberi, arbusti o siepi che siano di impedimento alla visibilità dell'incrocio. Per quanto riguarda l'ambito extraurbano si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, dal Regolamento di Attuazione dello stesso e dal Regolamento provinciale di Difesa del Suolo. Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti, ad opera o su richiesta dell'Ente proprietario della strada, che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino. In ogni caso, per gli impianti esistenti, l'Ente proprietario della strada, potrà comunque chiedere, per motivi di sicurezza della circolazione, l'eliminazione di qualsiasi ostacolo vegetale che sia di impedimento alla visibilità senza obbligo di compensazione.
3. Distanza dagli impianti per le utenze aeree: per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano ovvero ricadenti nelle classi 0, 1°, 2° e 3° ed aventi altezza minima di 5 m come previsto dal Decreto Ministeriale n. 449 del 21 marzo 1988 art. 2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovranno essere rispettate le distanze minime di impianto previste.
4. Distanza dalle utenze sotterranee: per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare le distanze minime da rispettare per singolo albero, tali da non danneggiare le radici degli alberi. Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale. Sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, all'Ufficio Tecnico Comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

#### **ART. 15 - DANNEGGIAMENTI ALLE ALBERATURE PUBBLICHE**

1. Sono considerati danneggiamenti alle alberature tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati. In caso di danneggiamento al patrimonio verde pubblico, la Polizia Locale, nell'ambito della sua attività, dovrà individuarne i responsabili che saranno tenuti al versamento della sanzione nella misura indicata da apposito Atto, nonché al risarcimento del danno provocato quantificato dall'Ufficio Tecnico, mediante determinazione del valore dell'albero, in base alla tipologia di essenza.
2. È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
  - a. il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
  - b. la combustione di sostanze di qualsiasi natura all' interno delle aree di pertinenza delle alberature;
  - c. l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;

- d. il taglio di cordoni radicali e radici che precludano la stabilità meccanica e le condizioni vegetative e fitosanitarie;
- e. la capitozzatura o il taglio ingiustificato della chioma delle piante o di parti di queste;
- f. l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- g. il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- h. l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- i. l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- j. gli scavi di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli di pubblica utilità, effettuati nell'area di pertinenza delle alberature che possano comportare impedimento al corretto sviluppo della parte ipogea ed epigea della pianta;
- k. l'installazione di nuova cartellonistica pubblicitaria fissa all'interno o ai margini delle aree verdi pubbliche;
- l. arrecare danni con decespugliatori alla base delle piante.

#### **ART. 16 – DIFESA FITOSANITARIA**

1. In conformità al Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica, è necessario adottare misure specifiche per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio.

Qualora sia necessario intervenire con prodotti fitosanitari (azione fungicida, insetticida, acaricida o erbicida) dovranno essere rispettate le specifiche norme nazionali e regionali in materia.

A tale proposito, la Regione Emilia Romagna ha emesso determinazione n. 16828 del 27 ottobre 2016, recante: "Approvazione Protocollo tecnico che regola i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili". In tale documento si riportano le specifiche tecniche di protezione delle specie ornamentali, floreali e forestali e di controllo della flora infestante alle quali occorrerà fare riferimento. La determinazione ed i relativi aggiornamenti sono reperibili al link: [https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/protezione-del-verde/copy\\_of\\_protezione-del-verde/protocollo-verde-pubblico/protocollo-tecnico-per-la-cura-sostenibile-del-verde-pubblico](https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/protezione-del-verde/copy_of_protezione-del-verde/protocollo-verde-pubblico/protocollo-tecnico-per-la-cura-sostenibile-del-verde-pubblico).

Tutte le informazioni utili relative alle modalità di gestione ed uso di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida sono disponibili al link: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario>

È obbligatorio avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.

Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone. Secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, gli operatori ("utilizzatori professionali") dell'impresa Aggiudicataria che effettuano i trattamenti con prodotti fitosanitari devono essere in possesso di "abilitazione all'acquisto ed utilizzo", in corso di validità, le macchine irroratrici utilizzate devono essere periodicamente sottoposte a controllo funzionale e taratura, e l'Autorità che esegue o fa eseguire i trattamenti deve tenere uno specifico "registro dei trattamenti".

Chiunque effettua trattamenti, utilizzando prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, deve effettuare notifica dell'intervento alle Autorità competenti: Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL, Comune e Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza.

**2. Lotta contro i parassiti:** dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a. la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- b. la difesa delle piante da danneggiamenti;
- c. l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- d. il rispetto delle aree di pertinenza dell'albero e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- e. l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

Sono da privilegiare misure di controllo biologico, e qualora inefficaci, trattamenti con prodotti fitosanitari a basso rischio come definiti nel regolamento CE n. 1107/09, con prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica.

L'impiego di prodotti fitosanitari in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili contro avversità che rappresentino un rischio igienico sanitario (es. processionaria del pino) con relativa autorizzazione da parte degli Enti competenti è ammesso previa ordinanza o provvedimento equipollente che, verificato il rischio sanitario conseguente alla presenza dell'avversità, individui chiaramente le aree nelle quali sussiste tale rischio e dichiara l'impossibilità di intervenire con tecniche alternative ai trattamenti chimici.

**3. Controllo delle erbe infestanti:** in ambiente urbano e, in generale, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, deve essere effettuato prioritariamente ricorrendo a mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari con particolare riferimento a quelli meccanici (sfalcio periodico della flora infestante), fisici (pirodiserbo, utilizzo di acqua calda, vapore ecc..) e biologici.

Ai fini della tutela della salute della popolazione, i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e, in caso di deroga, non si può ricorrere comunque all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le frasi di rischio definite ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Regolamento CE n. 1272/2008.

## **ART. 17 - SALVAGUARDIA FITOSANITARIA**

- 1.** Per tutti i nuovi impianti arborei, arbustivi ed erbacei, all'atto della fornitura del materiale, deve essere consegnata al proprietario apposita dichiarazione certificativa dell'assenza da malattie e patologie al momento accertate, per specie (a mero titolo esemplificativo: cancro colorato del *Platanus*).
- 2.** In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da malattie da funghi batteri o virus o da traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario, sentito il servizio fitosanitario regionale.
- 3.** I gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se necessario della consulenza di un professionista abilitato, controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi. Tali controlli non esimono, però, dagli adempimenti relativi all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.

## **TITOLO IV - PROGETTAZIONE DI NUOVE AREE A VERDE PUBBLICO**

### **ART. 18 - CRITERI PROGETTUALI**

- 1.** L'elemento progettuale è per sua natura il momento fondante di ogni nuova realizzazione piccola o grande che sia. Se questo elemento viene sottovalutato od omissso, l'effetto finale della realizzazione sarà automaticamente affidato al caso, ovvero alla legge di mercato del minor costo. Dal momento che l'investimento nel verde è, o dovrebbe essere, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi, ogni carenza progettuale rischia di rendere improduttivo o precario l'investimento stesso.
- 2.** Il procedimento progettuale deve analizzare tutte le risorse presenti, che sono di natura fisica e biologica, ma anche immateriali come gli aspetti culturali in senso lato o addirittura le potenzialità future. Il progetto deve inoltre valorizzare e salvaguardare la vegetazione sana già presente, ove compatibile. Considerato che la realizzazione dell'opera a verde è un bene di interesse collettivo, il Progetto del Verde deve inoltre contenere una corretta analisi dei costi e dei benefici.
- 3.** Al fine di ridurre i costi di gestione di mantenimento dei nuovi impianti ai soli interventi di irrigazione e concimazione, dovranno essere prese in considerazione le seguenti linee guida:
  - a.** dare prevalenza a specie autoctone (allegato B) e a varietà ornamentali selezionate da specie autoctone che esplicano i caratteri di maggiore ornamentalità se tenute in forma libera; si dovranno limitare le specie allergeniche. Le specie esotiche possono essere utilizzate esclusivamente all'interno di aree verdi urbane per caratteristiche di ornamentalità o se in grado di apportare un significativo beneficio ambientale. Sono in ogni caso da non applicare diffusamente sul territorio, specie in siti di valore naturalistico;

- b. prediligere specie con elevata efficienza bioclimatica, ossia con elevata capacità di mitigare la radiazione solare (bassa percentuale di radiazione estiva ed alta percentuale invernale);
- c. porre attenzione alla morfologia degli apparati radicali in funzione dei reali spazi a disposizione per la radicazione ossia scegliendo tra le specie arboree con sviluppo ipogeo fittonante, dove gli spazi per la radicazione sono limitati, al fine di non indurre anomalie meccaniche ai colletti e agli assi dei fusti;
- d. negli eventuali filari arborei sarà considerata la dimensione e la forma delle chiome ed i portamenti nei soggetti adulti, al fine di individuare il sesto di impianto ottimale e l'altezza di impalcatura e per evitare future potature di contenimento e di innalzamento dei palchi per permettere il traffico veicolare, interventi costosi e spesso dannosi. Saranno valutate anche le nuove selezioni vivaistiche di specie tradizionali utilizzate nelle alberature urbane, ma caratterizzate da portamenti fastigiati e molto più contenuti;
- e. nelle aree più aperte con funzione di aggregazione sociale, valutare la costruzione di fasce di ambientazione albero/arbusto, o di piccoli nuclei boscati a composizione multispecifica autoctona, al fine di favorire la biodiversità anche nei sistemi a verde urbani, sia a favore della componente vegetazionale sia, indirettamente, della componente faunistica.

## CAPITOLO III - VERDE PRIVATO

### TITOLO I - AREE PRIVATE

#### ART. 19 - DISCIPLINA DELLE AREE VERDI PRIVATE

1. In tutto il territorio comunale l'abbattimento delle **piante ad alto fusto** in aree private, ad eccezione di quelle costituenti normale attività colturale (es. pioppo), deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale, previa richiesta dell'interessato, ed è ammessa solo in caso di morte, di pericolosità o di altre documentate esigenze precisate al successivo art. 20.
2. Tale autorizzazione può essere negata, in considerazione del tipo di essenze e della loro rarità, dell'età e delle caratteristiche delle piante, dell'effetto ambientale ed ornamentale da esse creato.
3. Sono da considerare e da salvaguardare gli elementi del verde che caratterizzano il paesaggio agrario quali i filari, le macchie boschive ed i singoli alberi che presentano significative caratteristiche di interesse ambientale e vegetativo. L'eventuale abbattimento di alberi inseriti in tali contesti potrà essere autorizzato solamente per cause eccezionali da documentarsi. E' comunque prescritta la sostituzione di tali alberi con altri della medesima essenza, se tipica del luogo, di adeguate dimensioni d'impianto al fine di ricostituire gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario.
4. Per l'abbattimento di alberi **ad alto fusto**, deve essere richiesta l'autorizzazione all'Ufficio Tecnico allegando uno stralcio cartografico della zona interessata dall'intervento ed un'adeguata documentazione fotografica, necessaria a dimostrare le caratteristiche della vegetazione interessata dall'intervento e dell'intorno.
5. Di norma l'autorizzazione dovrà prescrivere la messa a dimora di un nuovo albero, in sostituzione di ogni albero abbattuto, scelto fra le essenze autoctone di adeguate dimensioni d'impianto, fatte salve particolari situazioni dove risulta evidente l'impossibilità e/o l'inopportunità di tali operazioni.
6. L'abbattimento abusivo di albero ad alto fusto, nonché il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari in materia, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, fermo restando l'obbligo di reimpianto di cui al comma precedente.
7. Quelle abbattute per far luogo alle costruzioni, **se di alto fusto**, come da previsioni facenti parte del titolo abilitativo concessione edilizia, devono essere sostituite con altre di essenza compatibili con il territorio in cui vengono messe a dimora.
8. Qualora, per documentate esigenze determinate dall'utilizzazione delle aree non costruite, verificate dall'Amministrazione attraverso l'Ufficio Tecnico Comunale, il prescritto numero di essenze non potesse essere messo a dimora nel lotto, queste dovranno essere collocate a cura e spese del titolare del titolo abilitativo su aree limitrofe di sua o di altra proprietà che ne accetti la messa a dimora o su aree pubbliche, previa richiesta ed autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.  
In alternativa, **vista l'impossibilità di rispettare i criteri precedenti**, le piante per le quali sussiste l'obbligo di messa a dimora possono essere monetizzate a favore del Comune.
9. La presente norma si applica all'intero territorio comunale.

## ART. 20 - CONDIZIONI PER L'ABBATTIMENTO

1. L'abbattimento di alberi di alto fusto oggetto di tutela di cui al precedente art. 19, punto1, deve essere autorizzato solo in caso di:

- a. morte dell'albero;
- b. stretta necessità;
- c. straordinarietà.

2. **Morte dell'albero:** l'abbattimento di alberi morti deve avvenire previa comunicazione corredata di relativa documentazione fotografica. Qualora sia accertata l'insussistenza della morte fisiologica dell'albero o siano riscontrate eventuali cause dolose della morte saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

3. **Stretta necessità:** si verifica quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, costituiscono grave pericolo per l'incolumità pubblica delle persone o delle cose, opportunamente documentata.

In tal caso, il proprietario procederà all'abbattimento.

In caso di grave e imminente situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, il proprietario o altra persona avente titolo procederà all'abbattimento, con contestuale comunicazione all'ufficio tecnico. Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di necessità saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

4. **Straordinarietà:** si ravvisa quando:

- a. gli alberi o gli arbusti presentino gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta che abbia adeguate caratteristiche di sicurezza;
- b. gli alberi presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
- c. gli alberi presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
- d. gli alberi provochino danni a strutture e ad opere pubbliche, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta;
- e. gli alberi siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un'area verde che comporti il miglioramento ambientale dell'area stessa;
- f. gli alberi o gli arbusti rendano difficoltosa la realizzazione di un'opera di edilizia pubblica, la realizzazione di un piano particolareggiato o di opere edili private o che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie.

Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di straordinarietà saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

5. La drastica capitozzatura e gli altri danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e pertanto sono sanzionati come previsto dal presente Regolamento.

## **ART. 21 - MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE IN SOSTITUZIONE DI QUELLE ABBATTUTE**

1. La messa a dimora di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti costituisce un ripristino delle condizioni ambientali preesistenti ed è esercitata dal privato soltanto qualora consegua ad attività autorizzata.
2. Il parametro preso in considerazione per la sostituzione dovrà essere la capacità di assorbimento di inquinanti atmosferici (da privilegiare se possibile le specie autoctone dell'allegato B). La sostituzione di un esemplare potrà avvenire con una singola alberatura o con un numero di esemplari pari al numero degli alberi abbattuti.
3. L'impianto delle nuove alberature, in sostituzione di quelle abbattute, deve essere realizzato con piante della dimensione minima di 15 cm di circonferenza del tronco, misurata ad un metro di altezza.

## **ART. 22 - ANALISI DELLA STABILITÀ DEGLI ALBERI**

1. L'analisi della stabilità degli alberi si caratterizza quale pratica ispettiva d'indagine capace di individuare le alterazioni dell'albero, di misurare gli effetti meccanici, di esprimere infine un giudizio oggettivo sul potenziale pericolo di caduta della pianta oggetto di studio. Detta valutazione deve essere eseguita da professionista abilitato.
2. Alla luce delle indagini eseguite, il professionista dovrà certificare, in modo chiaro e oggettivo, il livello di potenziale pericolosità dell'albero, indicando le misure eventuali per ridurre il pericolo di crollo.
3. Si potrà ricorrere all'abbattimento solo se sussistano dimostrate condizioni di grave pericolosità dell'albero non altrimenti trattabili.
4. In caso di motivazioni carenti o di interventi particolarmente significativi, il Comune si riserva la facoltà di effettuare controperizie.

## **ART. 23 - TUTELA DELLE ALBERATURE NEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI**

1. Tutti gli interventi edilizi privati, che prevedono la modificazione di un'area verde esistente, devono essere progettati con l'obiettivo di mantenere e conservare il verde e le alberature esistenti.
2. Ove l'alberatura sia di ostacolo alla realizzazione dell'intervento, essa può essere abbattuta, purché non risulti classificata fra gli alberi di pregio comunale, individuati ai sensi dell'allegato A; in tal caso si applica la specifica disciplina prevista dal medesimo allegato.
3. Ogni albero abbattuto deve essere sostituito all'interno della medesima area privata o, previa autorizzazione in altra area privata o pubblica nel territorio del Comune, entro il termine dei lavori, secondo quanto previsto dalla specifica disciplina.
4. Nell'ambito della domanda relativa all'intervento edilizio privato che comporti l'abbattimento di alberature deve essere presentata la richiesta di autorizzazione all'abbattimento corredata dalla documentazione da cui risulti la specifica motivazione dell'abbattimento e dal progetto di messa a dimora delle nuove alberature in sostituzione di quelle abbattute.

## **ART. 24 - PULIZIA E MANUTENZIONE DI LOTTI INEDIFICATI, AREE INCOLTE, AREE CORTILIZIE E GIARDINI**

- 1.** Al fine di prevenire eventuali inconvenienti igienici e mantenere un buon decoro urbano, i proprietari e i conduttori di terreni liberi, incolti e inedificati, posti in centro abitato o comunque nelle vicinanze di abitazioni e altri edifici con permanenza di persone, sono tenuti a mantenerli costantemente puliti, evitando il vegetare di rovi, arbusti ed erbe infestanti e provvedendo allo sfalcio e alla pulizia delle aree in modo da prevenire la proliferazione di animali nocivi e l'insorgenza di qualsiasi altra problematica di carattere sanitario. Il controllo e la rimozione di erbe infestanti devono essere effettuati prioritariamente ricorrendo a mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari con particolare riferimento a quelli meccanici (sfalcio periodico della flora infestante), fisici (pirodiserbo, utilizzo di acqua calda, vapore ecc..) e biologici, anche se più onerose e complesse.
- 2.** Proprietari e conduttori sono tenuti altresì a mantenere i terreni costantemente liberi da rifiuti, veicoli, materiali depositati e altre attrezzature non legate ad attività contingenti, provvedendo in loro presenza alla rimozione e smaltimento e/o recupero nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
- 3.** A seguito dell'accertamento della violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, il Comune impone al proprietario e/o al conduttore del fondo l'esecuzione dei lavori entro un determinato lasso di tempo.
- 4.** In caso di ulteriore inottemperanza, ferma restando l'applicazione di una sanzione, il Comune potrà far eseguire i lavori a spese dell'inadempiente.
- 5.** I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di giardini, orti e aree cortilizie all'interno del territorio urbanizzato devono curarne la manutenzione e la pulizia e, in particolare, provvedere al taglio e alla raccolta dell'erba, alla pulizia dalla vegetazione infestante e alla potatura dei rami e delle siepi di confine sporgenti dalla proprietà, in modo da garantire la libera circolazione pedonale sui marciapiedi e da non inibire la visibilità alle auto in caso di intersezioni stradali.

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LE ZONE EXTRAURBANE**

### **ART. 25 - TUTELA DEGLI ELEMENTI E DEI SISTEMI DEL PAESAGGIO**

- 1.** Compatibilmente con le esigenze agronomiche delle aziende agrarie, gli interventi nelle aree extraurbane devono tendere alla creazione ed al mantenimento del paesaggio tipico della Pianura Padana in un'ottica di ampliamento della variabilità ambientale e mirare alla massima tutela dell'equilibrio dell'ecosistema.
- 2.** Gli elementi vegetali del paesaggio oggetto di tutela sono quelli individuati dal Piano Strutturale Comunale (PSC) e successivi strumenti urbanistici (PUG); per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia pertanto agli strumenti sopra menzionati.

### **ART. 26 - TUTELA DI FOSSI E CORSI D'ACQUA MINORI**

- 1.** É vietato sopprimere o tombare fossi e corsi d'acqua facenti parte del sistema di irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti, eventuali deroghe possono essere rilasciate previa presentazione di apposita domanda all'Ufficio tecnico comunale.

2. È vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, dei torrenti e delle aree incolte in genere, allo scopo di eliminare erba e residui di coltivazione. Il trattamento diserbante può essere consentito in casi eccezionali, qualora la dimensione o la profondità del canale non permettano l'utilizzo dei mezzi meccanici usati per lo sfalcio e in altri casi eccezionali preventivamente autorizzati. Permangono comunque gli obblighi (avvisi, cartellonistica, ecc...) previsti dall'art. 16 punto 1 del presente Regolamento.

3. I proprietari dei fondi confinanti con strade pubbliche o vicinali sono obbligati a garantire la salvaguardia idrica del territorio attraverso una pulizia costante dei canali e a provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea che fiancheggia fossi e scoli. Il controllo e la rimozione di erbe infestanti devono essere effettuati prioritariamente ricorrendo a mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari con particolare riferimento a quelli meccanici (sfalcio periodico della flora infestante), fisici (piro-diserbo, utilizzo di acqua calda, vapore ecc..) e biologici anche se più onerose e complesse.

4. Nei corsi d'acqua rappresentati da canali e cavi di regimazione delle acque, appartenenti ai reticoli idrici minori, al fine di garantire la salvaguardia idraulica del territorio, è consentito l'abbattimento di tutta la vegetazione che costituisca un potenziale impedimento al normale deflusso delle acque superficiali.

#### **ART. 27 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEI FILARI ALBERATI.**

1. Le siepi, i filari alberati sono oggetto di tutela; è vietata la loro rimozione e il loro danneggiamento.

2. L'eventuale estirpazione per ragioni specifiche e contingenti è assoggettata a specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico, previa richiesta motivata e documentata, con indicazione degli interventi compensativi.

3. Ad ogni estirpazione autorizzata deve seguire il reimpianto in pari estensione di elementi vegetali in grado di produrre un arricchimento in termini di biodiversità, con funzione di rifugio della fauna selvatica e di miglioramento ambientale dell'esistente.

#### **ART. 28 - VERDE SPONDALE**

1. Nelle aree coperte da vegetazione spontanea pertinenti ai corsi d'acqua superficiali, al fine di mantenere le funzioni essenziali degli ambiti fluviali, quali quella di corridoio ecologico, quella di sede di risorse idriche, di aree disponibili per la collettività, rifugio per la fauna, habitat naturale, luoghi di conservazione della ittiofauna, è fatto divieto:

a. di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli o incolti, fluviali e nelle eventuali aree individuate negli strumenti di pianificazione comunale, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo.

Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade vicinali, e interpoderali, esclusivamente per motivi attinenti le attività agricole ed allevamento, per la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica ovvero di miglioramento fondiario, ripristino e manutenzione;

b. di danneggiare in qualsiasi modo la vegetazione, in qualsiasi forma si presenti;

c. di erigere baracche, recinzioni, recinti per animali e manufatti in genere, senza autorizzazione;

d. di arrecare disturbo alla fauna.

2. Restano esclusi dai divieti di cui al precedente punto gli interventi autorizzati od eseguiti dagli Enti preposti alla difesa idrogeologica ed alla tutela idraulica del territorio, fatti comunque salvi gli eventuali adempimenti previsti dalla vigente normativa per la realizzazione di tali interventi.

## **CAPITOLO IV - VIGILANZA E SANZIONI**

### **TITOLO I - SANZIONI**

#### **ARTICOLO 29 - VIGILANZA**

1. L'attività di vigilanza, relativamente all'applicazione del presente Regolamento, è affidata al Corpo di Polizia Locale. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate anche dagli agenti e dagli ufficiali di polizia giudiziaria.
2. Gli addetti alla vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere nella proprietà privata solo col consenso del proprietario o avente titolo, limitatamente allo scopo di accertare infrazioni al presente Regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze ad esso correlate.

#### **ARTICOLO 30 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI**

1. Ai fini della verifica della conformità alle prescrizioni del presente Regolamento degli interventi operati e dell'applicazione delle sanzioni, ogni esemplare arboreo è considerato singolarmente anche se gli interventi sono condotti contestualmente su più esemplari.
2. Con riferimento alle siepi, la cui naturale misura è espressa come ampiezza, si applica l'importo della specifica sanzione per ogni 20 metri quadri di superficie coperta o frazioni di esse arrotondate per eccesso, in tutti gli altri casi l'applicazione della violazione è riferita ad ogni singolo albero.

#### **ARTICOLO 31 - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento rappresentano illeciti amministrativi e ad essi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, da 25,00 euro a 516,00 euro, a seconda della gravità dell'infrazione.
2. Nei casi previsti dagli artt. 19-26-27 la violazione comporta sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 516,00.
3. Nei casi previsti dall'art. 24 la violazione è sanzionata con applicazione di somma da € 50,00 a € 516,00.
4. Con separato provvedimento adottato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24 novembre 1981 n. 689, la Giunta stabilisce l'importo del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta in relazione ad ogni violazione prevista dal presente regolamento.
5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni emanate sulla base del presente Regolamento saranno imputate ad un capitolo di entrata di bilancio comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

## **ARTICOLO 32 - SANZIONI ACCESSORIE**

1. Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, ove previste, si applicano anche le sanzioni accessorie.
2. In particolare, le sanzioni accessorie si distinguono in:
  - a. obbligo di sospendere o cessare un'attività;
  - b. obbligo di rimozione delle opere abusive;
  - c. obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
  - d. obbligo di allontanamento dall'area verde o da una parte specifica della stessa;
  - e. revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Regolamento;
  - f. obbligo di fare.
3. Nel caso in cui, per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, oltre alla sanzione principale, sia prevista una sanzione accessoria, l'agente accertatore ne farà menzione nel verbale di contestazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
4. Le sanzioni accessorie di cui alle lettere a), d), e) sono immediatamente esecutive.
5. Per le sanzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere concesso un congruo periodo di tempo in relazione all'entità delle opere da compiere.
6. Per le sanzioni accessorie di cui alla lettera c), in caso di inottemperanza, il dirigente dell' Ufficio Tecnico ingiunge al trasgressore l'adempimento del suo obbligo. Qualora il trasgressore non adempia nel termine intimatogli, il dirigente emette il provvedimento per il compimento delle opere necessarie, fissando il termine entro cui provvedere, decorso il quale, procede all'esecuzione in danno ai soggetti obbligati e successivamente emette atto di ingiunzione per il pagamento delle spese sostenute.
7. In caso di pericolo immediato, qualora il trasgressore non sia in grado di adempiere immediatamente, l'agente accertatore dispone il compimento delle opere necessarie per la messa in sicurezza e successivamente emette atto di ingiunzione per il pagamento delle spese sostenute.

## **ART. 33 - ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI**

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
2. Le norme eventualmente contenute in altri Regolamenti Comunali riguardanti la materia disciplinata dal presente Regolamento ed in contrasto con le disposizioni ivi inserite, si intendono automaticamente sostituite.

## **ALLEGATO A - ALBERI DI INTERESSE COMUNALE E DI PREGIO REGIONALE - CIRCONFERENZE MINIME PER CRITERIO DIMENSIONALE**

### **INDIVIDUAZIONE, REGOLAMENTAZIONE E INTERVENTI SUGLI ALBERI DI INTERESSE COMUNALE**

Gli alberi di interesse comunale possono essere individuati dall'Amministrazione, **con apposita delibera di giunta**, sulla base di criteri dimensionali, di età e rarità della specie, che consideri inoltre gli aspetti storico culturali connessi alla presenza dell'albero.

Si considerano alberi di pregio comunale quelli aventi circonferenza del tronco, misurata a m. 1 di altezza da terra, specificata dalla tabella seguente.

Le alberature di interesse comunale anche se di proprietà privata, assumono rilevanza pubblica e pertanto sono soggetti a tutela e a specifica disciplina sanzionatoria.

Lo stato di alberatura di pregio viene notificato ai rispettivi proprietari.

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio comunale di eliminare tempestivamente le cause di eventuali danni alla vitalità delle piante e di adottare tutti i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Gli interventi di abbattimento e di capitozzatura di alberi di pregio comunale possono essere consentiti nei casi indicati al precedente articolo 11, solo dietro presentazione di apposita perizia redatta da professionista abilitato che attesti la necessità dell'intervento e le sue motivazioni di carattere fisiologico, fitosanitario o biomeccanico.

Tutti gli interventi sugli alberi di pregio comunale devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza.

L'inottemperanza delle prescrizioni poste nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione medesima e l'applicazione della specifica sanzione.

Un albero di pregio comunale non può comunque essere abbattuto o capitozzato per la realizzazione di nuovi interventi edilizi o per interventi sugli immobili esistenti.

Gli alberi di pregio, individuati ai sensi della Legge Regionale n. 2/1977 e della Legge n. 10/2013, i parchi e i giardini compresi negli elenchi di cui alle leggi nazionali e regionali sono sottoposti alla tutela delle specifiche norme di legge.

In assenza di una disciplina sanzionatoria nazionale o regionale si applica quella prevista dal presente Regolamento per gli alberi di pregio comunale. Oltre alla sanzione al Comune è dovuto il risarcimento in forma specifica secondo quanto previsto dall'art. 31.

Gli interventi di *potatura* dovranno essere realizzati nei casi e nei modi di cui all'art. 11

In caso di inosservanza delle prescrizioni è prevista specifica sanzione.

### **INDIVIDUAZIONE, REGOLAMENTAZIONE E INTERVENTI DEGLI ALBERI DI PREGIO REGIONALE (ALBERI MONUMENTALI EX L.10/2013)**

Gli interventi attuabili sulle alberature monumentali protette sono di manutenzione (potature, interventi fitosanitari) fatte salve situazioni di pericolo dovute all'instabilità o deterioramento delle piante tali da rendere necessario procedere all'abbattimento.

L'onere degli interventi di manutenzione degli alberi di questo tipo è a carico dei proprietari delle aree su cui le piante vegetano. L'esecuzione di tali interventi è però soggetta a specifica autorizzazione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale.

In assenza di una disciplina sanzionatoria nazionale o regionale si applica quella prevista dal presente Regolamento per gli alberi di interesse comunale.

## ALBERI DI PREGIO COMUNALE CIRCONFERENZE MINIME PER CRITERIO DIMENSIONALE

### CONIFERE

GENERE	SPECIE	CIRCONFERENZA (cm)
<i>Abies</i>	<i>Abies alba</i> <i>Abies cephalonica</i> <i>Abies concolor</i> <i>Abies ordmanniana</i>	250
<i>Araucaria</i>	<i>Araucaria araucana</i> <i>Araucaria bidwillii</i> <i>Araucaria excelsa</i>	250
<i>Calocedrus</i>	<i>Calocedrus decurrens</i>	180
<i>Cedrus</i>	<i>Cedrus atlantica</i> <i>Cedrus deodara</i> <i>Cedrus libani</i>	300
<i>Chamaecyparis</i>	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	180
<i>Cryptomeria</i>	<i>Cryptomeria japonica</i>	180
<i>Cupressus</i>	<i>Cupressus arizonica</i> <i>Cupressus sempervirens</i>	250
<i>Larix</i>	<i>Larix decidua</i>	180
<i>Metasequoia</i>	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	180
<i>Picea</i>	<i>Picea abies</i> <i>Picea pungens</i>	300
<i>Pinus</i>	<i>Pinus mugo</i>	100
	<i>Pinus cembra</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus Sylvestris</i>	180
	<i>Pinus nigra</i> <i>Pinus nigra laricio</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus strobus</i> <i>Pinus wallichiana</i>	250
<i>Pseudotsuga</i>	<i>Pseudotsuga mensiesii</i>	180
<i>Sequoia</i>	<i>Sequoia sempervirens</i>	180
<i>Sequoiadendron</i>	<i>Sequoiadendron giganteum</i>	180
<i>Taxodium</i>	<i>Taxodium disticum</i>	250
<i>Taxus</i>	<i>Taxus baccata</i>	100
<i>Thuja</i>	<i>Thuja occidentalis</i> <i>Thuja orientalis</i> <i>Thuja plicata</i>	180

## LATIFOGLIE

GENERE	SPECIE	CIRCONFERENZA (cm)
<i>Acer</i>	<i>Acer campestre</i> <i>Acer opalus</i>	150
<i>Acer</i>	<i>Acer negundo</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Acer rubrum</i> <i>Acer saccharinum</i>	250
<i>Aesculus</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i> <i>Aesculus x carnea</i>	250
<i>Albizzia</i>	<i>Albizzia julibrissin</i>	180
<i>Alnus</i>	<i>Alnus cordata</i> <i>Alnus incana</i>	180
<i>Betula</i>	<i>Betula alba</i> <i>Betula pendula</i>	180
<i>Broussonetia</i>	<i>Broussonetia papyrifera</i>	250
<i>Buxus</i>	<i>Buxus sempervirens</i>	60
<i>Carpinus</i>	<i>Carpinus betulus</i>	180
<i>Carya</i>	<i>Carya illinoensis</i> <i>Carya ovata</i>	180
<i>Castanea</i>	<i>Castanea C. sativa</i>	180
<i>Catalpa</i>	<i>Catalpa bignonioides</i>	250
<i>Celtis</i>	<i>Celtis australis</i>	250
<i>Cercis</i>	<i>Cercis siliquastrum</i>	150
<i>Clerodendrum</i>	<i>Clerodendrum trichotomum</i>	60
<i>Cydonia</i>	<i>Cydonia oblonga</i>	150
<i>Diospyros</i>	<i>Diospyros kaki</i> <i>Diospyros lotus</i>	150
<i>Fagus</i>	<i>Fagus Sylvatica</i>	180
<i>Ficus</i>	<i>Ficus carica</i>	180
<i>Fraxinus</i>	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Fraxinus Angustifolia</i>	250
	<i>Fraxinus ornus</i>	180
<i>Gymnocladus</i>	<i>Gymnocladus dioicus</i>	150
<i>Ginkgo</i>	<i>Ginkgo biloba</i>	180
<i>Gleditzia</i>	<i>Gleditzia triacanthos</i>	180
<i>Juglans</i>	<i>Juglans nigra</i> <i>Juglans regia</i>	250
<i>Koelreuteria</i>	<i>Koelreuteria paniculata</i>	100
<i>Laburnum</i>	<i>Laburnum anagyroides</i>	100
<i>Lagestroemia</i>	<i>Lagestroemia indica</i>	100

<i>Laurus</i>	<i>Laurus nobilis</i>	100	
<i>Ligustrum</i>	<i>Ligustrum lucidum</i> <i>Ligustrum vulgare</i>	100	
<i>Liquidambar</i>	<i>Liquidambar orientalis</i> <i>Liquidambar styraciflua</i>	180	
<i>Liriodendron</i>	<i>Liriodendron tulipifera</i>	180	
<i>Maclura</i>	<i>Maclura pomifera</i>	100	
<i>Magnolia</i>	<i>Magnolia grandiflora</i> <i>Magnolia Kobus</i>	250	
	<i>Magnolia obovata</i>	100	
	<i>Magnolia x soulangeana</i>	180	
<i>Malus</i>	<i>Malus domestica</i> <i>Malus floribunda</i> <i>Malus sylvestris</i>	150	
<i>Morus</i>	<i>Morus alba</i> <i>Morus nigra</i>	250	
<i>Ostrya</i>	<i>Ostrya carpinifolia</i>	150	
<i>Paulownia</i>	<i>Paulownia tomentosa</i>	180	
<i>Platanus</i>	<i>Platanus acerifolia</i> <i>Platanus occidentalis</i> <i>Platanus orientalis</i>	250	
<i>Populus</i>	<i>Populus alba</i> <i>Populus alba</i> <i>Populus tremula</i> <i>Populus deltoides</i> <i>Populus nigra</i> 5. <i>Populus canadensis</i>	350	
<i>Prunus</i>	<i>Prunus avium</i>	250	
	<i>Prunus armeniaca</i> <i>Prunus cerasifera</i> <i>Prunus cerasus</i> <i>Prunus domestica</i> <i>Prunus dulcis</i> <i>Prunus mahaleb</i> <i>Prunus padus</i> <i>Prunus persica</i> <i>Prunus serotina</i> <i>Prunus serrulata</i>	180	
	<i>Pterocarya</i>	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	250
	<i>Punica</i>	<i>Punica granatum</i>	100
	<i>Pyrus</i>	<i>Pyrus communis</i>	180
		<i>Pyrus Pyraeaster</i>	

<i>Quercus</i>	<i>Quercus pubescens</i> <i>Quercus crenata</i> <i>Quercus Frainetto</i> <i>Quercus ilex</i> <i>Quercus palustris</i> <i>Quercus suber</i> <i>Quercus rubra</i>	180
	<i>Quercus cerris</i> <i>Quercus petaea</i> <i>Quercus robur</i>	250
<i>Robinia</i>	<i>Robinia Pseudoacacia</i>	300
<i>Salix</i>	<i>Salix alba</i> <i>Salix babylonica</i>	250
	<i>Salix cinerea</i> <i>Salix caprea</i> <i>Salix eleagnos</i> <i>Salix fragilis</i> <i>Salix triandra</i> <i>Salix viminalis</i>	150
<i>Sambucus</i>	<i>Sambucus nigra</i>	180
<i>Sophora</i>	<i>Sophora japonica</i>	180
<i>Sorbus</i>	<i>Sorbus aria</i> <i>Sorbus domestica</i> <i>Sorbus intermedia</i> <i>Sorbus torminalis</i>	180
<i>Tamarix</i>	<i>Tamarix gallica</i>	180
<i>Tilia</i>	<i>Tilia cordata</i>	180
	<i>Tiliax platyphyllos</i> <i>Tiliax europaea</i> <i>Tiliax vulgaris</i>	250
<i>Ulmus</i>	<i>Ulmus glabra</i> <i>Ulmus laevis</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Ulmus pumila</i>	250

\* la circonferenza del tronco è misurata a m 1,00 circa di altezza da terra

Per quanto attiene alla tutela degli alberi policormici, si consideri come circonferenza la somma delle circonferenze dei singoli fusti.

## ALLEGATO B – ALBERI E ARBUSTI AUTOCTONI CONSIGLIATI

### Alberi autoctoni consigliati:

<i>Acer campestre</i> L.	acero campestre
<i>Alnus glutinosa</i> L.	ontano nero
<i>Carpinus betulus</i> L.	carpino bianco
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	frassino comune
<i>Fraxinus ornus</i> L.	orniello
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Biep.	frassino meridionale
<i>Malus sylvestris</i> Miller	melo selvatico
<i>Populus alba</i> L.	pioppo bianco
<i>Populus canescens</i> Ait. S.	pioppo grigio
<i>Populus nigra</i> L.	pioppo nero
<i>Prunus avium</i> L.	ciliegio
<i>Pyrus piraster</i> Borkh.	pero selvatico
<i>Quercus robur</i> L. <i>pedunculata</i>	farnia
<i>Salix alba</i> L.	salice bianco
<i>Salix fragilis</i> L.	salice fragile
<i>Salix triandra</i> L.	salice da ceste
<i>Tilia platyphyllos</i> L.	tiglio nostrale
<i>Ulmus minor</i> Miller	olmo campestre

### Arbusti autoctoni consigliati:

<i>Clematis vitalba</i> L.	vitalba
<i>Clematis viticella</i> L.	viticella
<i>Colutea arborescens</i> L.	vescicaria
<i>Cornus sanguinea</i> L.	sanguinella
<i>Corylus avellana</i> L.	nocciolo
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	biancospino comune
<i>Crataegus oxyacantha</i> L.	biancospino comune
<i>Euonymus europaeus</i> L.	fusaggine
<i>Frangula alnus</i> Miller.	frangola
<i>Hedera hibernica</i> L.	edera
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	olivello spinoso
<i>Humulus lupulus</i> L.	luppolo
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	ligustro
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	caprifoglio
<i>Prunus spinosa</i> L.	prugnolo
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	spino cervino
<i>Rosa canina</i> L.	rosa canina
<i>Rubus caesius</i> L.	rovo bluastro
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.	rovo comune
<i>Salix caprea</i> L.	salicone
<i>Salix cinerea</i> L.	salice grigio
<i>Salix eleagnos</i> L.	salice di ripa
<i>Salix purpurea</i> L.	salice rosso
<i>Sambucus nigra</i> L.	sambuco
<i>Viburnum opulus</i> L.	pallon di maggio